



S.U.S.O. Sindacato Unitario Specialità Ortognatodonzia

Presidente : Dott. Gianvito Chiarello

Largo Re Umberto, 104 - Tel. 011 50.28.20 - Fax 011 50.31.53 - 10128 TORINO

susosindacato@libero.it sito web: www.suso.it

CIRCOLARE N. 5 – 16 Marzo 2020

Nel quotidiano rincorrersi di notizie sulla situazione emergenziale da coronavirus credo possa essere utile sintetizzare alcune informazioni di interesse per il settore odontoiatrico.

Dal 23 febbraio il Presidente del Consiglio ha varato 5 decreti e l'ultimo è stato adottato oggi, come hanno riferito tutti i giornali, ma il testo non risulta ancora in G.U.

Il DPCM 8 marzo 2020 è quello in cui sono contenute le maggiori limitazioni ai movimenti e alle attività. Tuttavia va chiarito che esso non contempla divieti specifici che riguardino il funzionamento degli studi odontoiatrici.

L'evoluzione della situazione ha però portato la CAO Nazionale ad intervenire in materia con indicazioni di condotta che suggeriscono la chiusura. La chiusura è finalizzata ad evitare la circolazione dei pazienti che per poter accedere incrementano il rischio di diffusione del virus.

Non constano nei decreti antecedenti al 16 corrente misure specifiche per la categoria dei liberi professionisti se non quella prevista nell'art. 16 del DL 2.3.20 n 9

Indennità lavoratori autonomi

1. In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi o professionisti ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e che svolgono la loro attività lavorativa alla data del 23 febbraio 2020 nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, o siano ivi residenti o domiciliati alla medesima data e' riconosciuta, ai sensi del comma 2, un'indennità mensile pari a 500 euro per un massimo di tre mesi e parametrata all'effettivo periodo di sospensione dell'attività. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Il trattamento di cui al presente articolo e' concesso con decreto della regione interessata, da trasmettere all'INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall'adozione, nel limite di spesa complessivo di 5,8 milioni di euro per l'anno 2020. La ripartizione del limite di spesa complessivo di cui al primo periodo del presente comma tra

le regioni interessate, ai fini del rispetto del limite di spesa medesimo, e' disciplinata con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le regioni, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all'INPS, che provvede all'erogazione delle predette prestazioni. Le domande sono presentate alla regione, che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni interessate. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che e' stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, le regioni non potranno emettere altri provvedimenti concessori.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

La disposizione, per quanto importante, ha un effetto limitato ai soli studi dei Comuni dell'area c.d. rossa dove si è manifestata per prima l'epidemia.

Sono poi previste per i residenti di questi Comuni una serie di slittamenti dei termini per il pagamento delle utenze, versamenti fiscali, mutui etc.

Nel decreto è' prevista la sospensione delle attività ordinarie dei Tribunali fino al 22 marzo.

Sono previste misure relative ai pubblici dipendenti.

Più interessante sembra invece il decreto annunciato oggi, composto di 120 articoli, del quale tuttavia è conosciuto allo stato solo il testo provvisorio circolato negli ambienti professionali.

La misura di maggior diretto interesse per gli odontoiatri liberi professionisti è la previsione di un sussidio come quello previsto nell'art. 16 sopra richiamato, ma riconosciuto a tutti i lavoratori autonomi e i professionisti P. IVA, purché attivi dal 23.2.20, non in pensione e iscritti ad una Gestione separata (se iscritti anche ad altra forma di gestione non spetta)

Art. 26 (Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa) 1. Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un'indennità una tantum pari a 500 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 2. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 170 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

L'indennità è particolarmente modesta, ma dimostra un'attenzione anche per i liberi professionisti che sono duramente colpiti.

Il tema di maggior interesse è costituito dalle misure di carattere fiscale (il dr. Tonini saprà esserci meglio preciso), ma fin d'ora si evidenzia:

Rimessione in termini per i versamenti.

1) Sono prorogati al 20 marzo 2020 i versamenti nei confronti della PA, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria (art. 36), in scadenza il 16 marzo 2020.

2) Versamenti in scadenza dall'8 marzo al 31 marzo

Una ulteriore mini sospensione viene concessa agli esercenti la professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019. Sono infatti sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 marzo 2020, relativi:

- alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- all'Iva;
- ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

NON SEMBRANO OGGETTO DI SOSPENSIONE LE RITENUTE RELATIVE A

- REDDITI DA LAVORO AUTONOMO (CIOE' LE RITENUTE DA VERSARE SULLE PARCELLE DEI PROFESSIONISTI)

I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (1° giugno 2020, dato che il 31 maggio cade di domenica), ovvero in forma rateale fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Le indicazioni possono essere oggetto di maggiori precisazioni dopo la pubblicazione del testo definitivo.

Meritevoli di attenzione sono anche le misure previste per i dipendenti degli studi.

Sono previste misure sull'accesso al lavoro agile (anche se molto difficili e possibili per il solo personale amministrativo degli studi odontoiatrici), congedo straordinario o bonus per baby sitter, aumento a 12 dei giorni di congedo ex L 104 per chi assiste familiari nei mesi di marzo e aprile p.v..

E' prevista la sospensione dei mutui e la possibilità di aiuti per gli affitti anche delle P.IVA

Per i medici e odontoiatri che continuano a prestare servizio nelle strutture pubbliche durante questo periodo critico è previsto un incremento stipendiale mediante bonus presenza.

OLTRE ALLE MISURE DEL DECRETO POSSONO ESSERE INTERESSANTI ANCHE QUELLE ADOTTATE DALL'ENPAM, VISIBILI NEL RELATIVO SITO.

Nei prossimi giorni seguirà una news letter di approfondimento dopo la pubblicazione del testo del decreto.

Verrà inoltre data risposta a domande ricorrenti degli odontoiatri, tra le quali quella sulla sorte della remunerazione dei consulenti con compenso forfettario mensile da parte dello studio rimasto chiuso per coronavirus.

Avv. Roberto Longhin

Consulente Legale SUSO